

## STATUTO

### "NOCERA MULTISERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE"

#### CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

##### Articolo 1 - Denominazione

Per trasformazione, ai sensi del codice civile, della preesistente società per azioni, è costituita una società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, con la denominazione sociale

### "NOCERA MULTISERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE"

per la gestione dei servizi pubblici locali.

**1.2.** La società è soggetta all'indirizzo e controllo del Comune di Nocera Inferiore o degli altri Enti Pubblici Locali che assumeranno la qualifica di soci, nelle forme previste dagli articoli del successivo articolo 29.

**1.3.** Ai fini delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in tema di cosiddetto affidamento "*in house*" o "*in house providing*", qualificano, quindi, la natura e le caratteristiche della società:

a) i principi e le direttive promananti dallo Statuto del Comune di Nocera Inferiore o degli altri Enti Pubblici che assumeranno la qualifica di soci;

b) la mancanza di terzietà fra il Comune di Nocera Inferiore, gli altri Enti Pubblici Locali che diventeranno soci e la Società, attesa la presenza in capo ai soci medesimi di un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione relativamente ai più importanti atti di gestione;

c) il controllo esercitato dai singoli Enti relativamente ai servizi affidati, talché la Società non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura quindi come una entità distinta solo formalmente dagli Enti affidanti.

**1.4.** Ai sensi dell'articolo 16, commi 3, 3-bis, 4 e 5, del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato

nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del detto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175. In tal caso, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società saranno riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla società controllata.

**1.5.** Ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175, la società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

## **Articolo 2 - Sede**

**2.1.** La sede della Società è fissata nel Comune di Nocera Inferiore (SA), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dello articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

**2.2.** L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra

indicato sub. 2.1, previa autorizzazione del Comitato per il controllo analogo. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

### **Articolo 3 - Oggetto**

**3.1.** La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli Enti Pubblici Locali, tramite convenzione con l'Ente titolare del servizio pubblico, ivi comprese l'esecuzione di lavori e forniture finalizzate a questo scopo. In particolare la Società curerà:

- la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio immobiliare con particolare riguardo alle scuole materne, elementari e medie inferiori e delle attività ad esse complementari;
- la manutenzione ordinaria della rete stradale e della relativa segnaletica, compresa la semaforizzazione;
- la custodia, la manutenzione della sorveglianza sia dei parchi pubblici e delle aree chiuse che sottopassi ferroviari;
- la gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento del Comune di Nocera Inferiore;
- la gestione e la manutenzione dei servizi cimiteriali e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali quali tumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
- il servizio di pulizia degli immobili comunali;
- la verifica degli impianti termici;
- il servizio di igiene urbana, i servizi ecologici e tutto quanto attiene alla raccolta differenziata dei rifiuti e quindi, in particolare: la raccolta e il trasporto in conto proprio

e in conto terzi e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi; le attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri, raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti, derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione; la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti; gli altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dagli Enti Pubblici Locali soci e regolati con apposito "contratto di servizio";

- il servizio delle affissioni e della pubblicità e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture pubblicitarie, installazione di nuove strutture, previa autorizzazione del Comune e adeguamenti di quelli esistenti, gestione degli spazi pubblicitari ed affissioni;

- la gestione degli impianti sportivi;

- la custodia dei mezzi e degli automezzi comunali;

- l'istituzione dei parcheggi e la custodia notturna;

- la lettura dei contatori;

- gli altri servizi pubblici attinenti le competenze dell'Ente Pubblico Locale;

- gestione dei servizi di trasporto collettivo, ed in particolare organizzazione e gestione nelle forme consentite dalla legge, di servizi di trasporto pubblico e scolastico e relativa assistenza agli alunni sugli scuolabus; supporto tecnico all'attività di pianificazione dei servizi e dei percorsi.

**3.2.** Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate solo direttamente.

**3.3.** La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui, previa, in ogni caso, autorizzazione del Comitato di controllo analogo, con l'esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi e dello svolgimento di attività

finanziarie nei confronti del pubblico e delle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385; di quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989, n. 39; delle attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

#### **Articolo 4 - Durata**

**4.1.** La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o anche anticipatamente sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei soci, a termini di legge.

### **CAPO II - CAPITALE SOCIALE E APPORTI DEI SOCI**

#### **Articolo 5 - Capitale sociale**

**5.1.** Il capitale sociale è pari ad euro 79.192,00 (settantanovemilacentonovantadue virgola zero zero).

**5.2.** Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

#### **Articolo 6 - Aumento e riduzione del capitale sociale**

**6.1.** Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile, in quanto non derogate dal presente Statuto e dalle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 175/2016 richiamate al successivo articolo 8.

**6.2.** In particolare, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di

riserve disponibili a capitale), in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

**6.3.** La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

**6.4.** In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute nonchè il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci. La comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

**6.5.** Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

**6.6.** Gli aumenti del capitale non possono essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

**6.7.** L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti e di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La delibera di aumento deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

**6.8.** Il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero

valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

**6.9.** Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

**6.10.** Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

**6.11.** Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-*bis*, comma secondo, del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata, deve essere effettuato almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

#### **Articolo 7 - Apporti e finanziamenti dei soci**

**7.1.** Salvo i limiti fissati dal D.Lgs. n. 175/2016, espressamente richiamati al successivo articolo 8, la società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**7.2.** Si applica il disposto dell'articolo 2467 del codice civile e, quindi, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è

postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

#### **Articolo 8 - Limiti agli aumenti di capitale e agli apporti e finanziamenti posti**

##### **dal D.Lgs. n. 175/2016**

Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore della società partecipata, che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alla società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purchè le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 175/2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente articolo.

### **CAPO III - PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI**

#### **Articolo 9 - Diritti dei soci e rapporti fra società e soci**

**9.1.** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.



**9.2.** Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

**9.3.** In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

**9.4.** Nel caso di sequestro delle partecipazioni si applica il combinato disposto dell'articolo 2352 del codice civile e degli articoli 2468 ultimo comma e 2471-*bis* del codice civile.

#### **Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi.**

**10.1.** Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali spettanti alle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016. L'alienazione di tali partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del precedente capoverso, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione. E' fatto salvo comunque il diritto di prelazione dei soci come di seguito disciplinato.

**10.2.** I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

**10.3.** La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

**10.4.** Per “partecipazione” (o “partecipazioni”) si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

**10.5.** Per “trasferimento” si intende il trasferimento per atto tra vivi.

**10.5.1.** Nella dizione “trasferimento per atto tra vivi” s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, con le modalità previste al successivo comma 10.9.2.

**10.6.** Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

**10.7.** Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili solo a favore di altri soci ovvero di altri Enti Pubblici che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici di cui sono titolari. Non sono consentite l'intestazione a società fiduciaria e l'offerta in garanzia a terzi delle partecipazioni sociali.

**10.8.** Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

**10.8.1.** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**10.8.2.** Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

**10.8.3.** Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

**10.8.4.** La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile) da parte del destinatario della *denuntiatio*, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

**10.9.** La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

**10.9.1.** Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

**10.9.2.** Qualora non fosse raggiunto un accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

**10.10.** Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

**10.11.** Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà e/o l'usufrutto della partecipazione.

**10.12.** La cessione delle partecipazioni sarà comunque possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

#### **CAPO IV - RECESSO - ESCLUSIONE**

##### **Articolo 11 - Recesso**

**11.1.** Il diritto di recesso spetta:

- ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto della società; il cambiamento del tipo della società; la fusione e la scissione della società; la revoca dello stato di liquidazione; il trasferimento della sede della società all'estero; il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, del codice civile; la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del codice civile, qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

**11.2.** Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-*quater* del codice civile.

**11.3.** I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del codice civile.

**11.4.** Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

**11.5.** Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle

generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

**11.6.** Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

**11.7.** Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

**11.8.** Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

**11.9.** Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

**11.10.** I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato secondo i criteri indicati al successivo articolo 12 (dodici).

## **Articolo 12 - Liquidazione delle partecipazioni**

**12.1.** Nelle ipotesi previste dall'articolo 11 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 11.6. In particolare, nel determinare il valore della partecipazione occorre tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed

immateriale da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, avendo riguardo al luogo in cui è la sede della società, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

**12.2.** Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un Ente Pubblico Locale terzo, concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile, e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 del codice civile.

## **CAPO V - DECISIONI DEI SOCI**

### **Articolo 13 - Materie rimesse alle decisioni dei soci**

**13.1.** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**13.2.** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo sindacale o del Revisore;

- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma, del codice civile.

**13.3.** Spettano altresì all'Assemblea dei soci le decisioni circa il compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'organo amministrativo.

**13.3.1.** In particolare, l'assemblea dei soci decide sul compimento dei seguenti atti:

- a) ogni operazione immobiliare;
- b) l'assunzione di mutui, la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche od altre forme di garanzia;
- c) la programmazione economico-finanziaria e la programmazione degli obiettivi;
- d) gli atti di spesa di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 (euro centomila virgola zero zero);
- e) la predisposizione delle linee strategiche dell'attività sociale;
- f) la predisposizione della dotazione organica e le sue variazioni;
- g) gli atti di regolamentazione.

**13.4.** Al fine di garantire il corretto esercizio del controllo demandato al Comitato per il Controllo Analogico di cui al successivo articolo 29 (ventinove), le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, prima di essere poste in esecuzione dall'organo amministrativo della società, devono essere inviate in copia al Comitato medesimo, affinché questo possa esprimere il suo parere vincolante sulle deliberazioni adottate.



**13.5.** L'Assemblea ha in ogni caso facoltà di richiedere al detto Comitato pareri vincolanti su tutti i documenti o le decisioni che è chiamata ad adottare, quale che sia la loro natura.

**13.6.** Sono in ogni caso adottati con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

#### **Articolo 14 - Modalità di adozione delle decisioni**

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale, ai sensi dell'articolo 2479-*bis* del codice civile.

#### **Articolo 15 - Diritto di voto**

**15.1.** Hanno diritto di voto i soci iscritti nell'elenco depositato presso il Registro delle imprese competente.

**15.2.** Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**15.3.** Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, in particolare i soci la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, codice civile.

#### **Articolo 16 - Assemblea**

**16.1.** L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e può essere convocata anche fuori dalla sede

sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea

**16.2.** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo sindacale, se nominato, o anche da un socio.

**16.3.** L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

**16.4.** L'Assemblea viene convocata con avviso scritto spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere recapitato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo in modo da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dall'elenco depositato presso il competente Registro Imprese o, nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento dal socio e che risultino trascritti dal libro delle decisioni dei soci.

**16.5.** Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

**16.6.** Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **Articolo 17 - Svolgimento dell'assemblea**

**17.1.** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

**17.2.** L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

**17.3.** Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**17.4.** L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**17.5.** L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

**17.6.** Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

**17.7.** I soci intervenuti, che riuniscono il terzo del capitale rappresentato in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

**17.8.** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea deve farlo personalmente e non può farsi rappresentare da altro soggetto, anche se già socio.

#### **Articolo 18 - Verbale dell'assemblea**

**18.1.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

**18.2.** Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le mo-

dalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 17 (diciassette). Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**18.3.** Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 19 - Quorum costitutivi e deliberativi**

**19.1.** L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 13.2 lettere d) , e), ed f) e 13.3 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**19.2.** Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

**19.3.** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

**19.4.** Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, del codice civile.

## **CAPO VI - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 20 - Amministratori**

**20.1.** L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore unico.

**20.2.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, l'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

**20.3.** Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

**20.4.** Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

**20.5.** I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, come richiamato dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

**20.6.** Nella scelta degli amministratori le amministrazioni socie assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

**20.7.** Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

**20.8.** Qualora la società sia soggetta a controllo indiretto di amministrazioni pubbliche, non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

**20.9.** Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

**20.10.** Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

**20.11.** Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

## **Articolo 21 - Nomina - Revoca - Durata**

**21.1.** L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per il periodo di tempo determinato dai soci al momento della nomina.

**21.2.** Gli amministratori possono essere rieletti e sono revocabili dai soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

**21.3.** Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

**21.4.** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

## **Articolo 22 - Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016, è esclusa la possibilità di nominare un Vice Presidente ovvero la suddetta carica può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

## **Articolo 23 - Decisioni del Consiglio di amministrazione**

**23.1.** Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 24 (ventiquattro), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**23.2.** La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri,



ai sindaci e al revisore, se nominati, e al Comitato per il Controllo Analogico, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dalle annotazioni contenute presso il Registro delle imprese competente per territorio. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

**23.2.1.** I consiglieri hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni dieci e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

**23.2.2.** Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, ai sindaci e al revisore, se nominati, e al Comitato per il Controllo Analogico, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

**23.3.** Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

**23.3.1.** La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro venti giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

**23.3.2.** Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, e al Comitato per il Controllo Analogico, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

**23.4.** Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

**23.5.** Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

**23.6.** Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **Articolo 24 - Adunanze del Consiglio di amministrazione**

**24.1.** Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma, del codice civile ovvero in caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica e comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

**24.2.** In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

**24.3.** La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco o sindaci effettivi e revisore, se nominati, e al Comitato per il Controllo Analogo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

**24.4.** Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

**24.5.** Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il sindaco o i sindaci effettivi e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e così pure il Comitato per il Controllo Analogo sia informato della riunione.

**24.6.** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**24.7.** Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**24.8.** Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

### **Articolo 25 - Poteri dell'organo amministrativo**

**25.1.** L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, mentre i poteri di straordinaria amministrazione, secondo quanto meglio precisato al precedente articolo 13 (tredici), spettano all'assemblea dei soci. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ulteriori ai poteri degli amministratori.

**25.2.** Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del codice civile. L'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di amministrazione con le modalità ed i limiti indicati nella delega stessa.

**25.3.** Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

### **Articolo 26 - Rappresentanza**

**26.1.** La rappresentanza della società spetta:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione;

- ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

**26.3.** La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**26.4.** La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

## **CAPO VII - CONTROLLI**

### **Articolo 27 - Organo sindacale di controllo**

**27.1.** La società, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, procede in ogni caso alla nomina dell'organo di controllo o di un revisore.

**27.2.** I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 281/1997. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

**27.2.** L'organo di controllo può essere costituito, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, da un sindaco unico o da un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti. In caso di nomina di un Collegio sindacale, il presidente del collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

**27.3.** Tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**27.4.** I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. In ogni caso la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui il nuovo organo sindacale di controllo è stato nominato o ricostituito. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, secondo i criteri indicati al successivo articolo 29.

**27.5.** Delle riunioni del collegio sindacale, o delle decisioni del sindaco unico, deve redigersi verbale, che, previa sottoscrizione dei sindaci intervenuti o a seconda dei casi - del sindaco unico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo sindacale di controllo. In caso di collegio sindacale, le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti e il sindaco eventualmente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

**27.6.** L'organo di controllo ha le funzioni ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del codice civile.

**27.7.** L'organo sindacale di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Nel caso che le assemblee e il consiglio di amministrazione svolgano la propria attività mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, l'organo sindacale di controllo, debitamente informato ai sensi del presente statuto, deve comunicare nelle modalità stabilite le proprie osservazioni. I sindaci che, senza giustificato motivo, non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, o non comunichino le proprie osservazioni, decadono dall'ufficio.

**27.8.** La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo. Tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

**27.8.1** La revisione legale deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, in forza dell'art. 25 del D.Lgs. n. 127/1991.

**27.8.2.** Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

#### **Articolo 28 - Controllo dei soci e Comitato per il Controllo Analogo**

**28.1.** Gli Enti Pubblici Locali soci, in conformità alla normativa e agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza comunitarie e nazionali in materia di cosiddetto "*in house providing*", esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organo di controllo denominato "Comitato per il Controllo Analogo", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione ed amministrazione della società.

**28.2.** Le modalità di nomina, la composizione, i criteri di funzionamento ed i poteri di cui è investito tale Comitato sono disciplinati ed individuati nel Regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dalle Giunte degli Enti Pubblici Locali soci.

**28.3.** Altre modalità di controllo e di verifica, con i correlativi obblighi per la società, saranno previste negli eventuali contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi dovranno in ogni caso prevedere il potere degli Enti Locali affidanti di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed il mantenimento della sua qualità.

**28.4** In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, l'amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

#### **CAPO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI IN TEMA DI ORGANI AMMINISTRATIVI E**

#### **DI CONTROLLO.**

## **Articolo 29 - Compensi dei componenti degli organi amministrativi e di controllo**

**29.1.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**29.2.** Ai fini della determinazione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo, si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi dei quali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati



negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

**29.3.** E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

**29.4.** E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

**29.5.** La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

**29.6.** Fino a quando la società sia a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 (ottanta) per cento del valore della produzione, qualora nei tre esercizi precedenti abbia conseguito un risultato economico negativo, procede alla riduzione del 30 (trenta) per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica se il risultato

economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

### **Articolo 30 - Responsabilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo**

**30.1.** I componenti degli organi di amministrazione e controllo della società sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

**30.2.** Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

### **Articolo 31 - Limiti all'istituzione di altri organi**

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## **CAPO IX - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

### **Articolo 32 - Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

### **Articolo 33 - Bilancio - Relazione sul Governo Societario**

**33.1.** Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti disposizioni di legge.

**33.2.** Il bilancio, previo parere vincolante del Comitato per il Controllo Analogico, è presentato ai soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato, e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

**33.3.** La società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio, una relazione sul governo societario.

**33.4.** La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al precedente articolo 33.3.

**33.5.** Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Quando si determini la situazione di crisi la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 175/2016, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del detto comma 2, del detto articolo 14 del D.Lgs. n. 175/2016, anche in deroga al comma 5 del medesimo articolo.

**33.6.** Fatte salve le funzioni dell'organo di controllo, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario predisposta ai sensi del precedente articolo 33.3.

Qualora la società non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui sopra dà conto delle ragioni all'interno della relazione sul governo societario.

**33.7** La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### **Articolo 34 - Distribuzione degli utili**

**34.1.** Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 del codice civile e, quindi, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci, in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

**34.2.** Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

## **CAPO X - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione**

**35.1.** La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non delibere le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter del codice civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del codice civile;

f) per deliberazione dell'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto;

g) per le altre cause previste dalla legge o dal presente statuto.

**35.2.** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

**35.3.** L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

**35.4.** La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con la maggioranza richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente si applica l'articolo 2487-ter del codice civile.

**35.5.** Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

**35.6.** Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al Capo VIII del Libro V del codice civile.

## **CAPO XI - CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI**

### **Articolo 36 - Clausola compromissoria**

**36.1.** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha sede, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte

più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

**36.2.** Il collegio arbitrale dovrà decidere a maggioranza ed entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

**36.3.** Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

**36.4.** Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

**36.5.** Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale

**36.6.** La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 (dodici).

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista dal presente statuto per le modifiche al medesimo.

## **CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 37 - Domicilio dei soci**

**37.1.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dall'elenco depositato presso il competente Registro delle imprese.

### **Articolo 38 - Società unipersonale**

**38.1.** Le presenti norme relative al funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

**38.2.** Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

**38.3.** L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

**38.4.** Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

### **Articolo 39 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

**39.1.** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

### **Articolo 40 - Rinvio**

**40.1.** Per quanto non è espressamente previsto, valgono, nell'ordine, le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016, e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e delle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano in merito, le norme di legge in materia di società per azioni.

**40.2.** Restano in ogni caso ferme:



- a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano le società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
- b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.